

STATUTO DELLA COOPERATIVA DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI "COMUNITA' di VIA FEA"

Società Cooperativa a responsabilità limitata

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita la società Cooperativa denominata Cooperativa di servizi socio-educativi "Comunità di Via Fea". Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede in Genova.

Potrà istituire, con delibera assembleare a sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 2

La cooperativa ha la durata di anni 50 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea straordinaria.

TITOLO II°

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalla associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa sarà retta e disciplinata con i principi della mutualità senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La cooperativa aderisce inoltre all'Associazione Regionale delle Cooperative di Servizi della Liguria aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

La cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 4

La cooperativa si propone di offrire un servizio sociale, privo di qualunque connotato assistenziale, rivolto all'aggregazione ed al soddisfacimento dei bisogni espressi dagli abitanti del territorio e prevalentemente alla prevenzione della emarginazione e del disadattamento minore ed al recupero dei minori, con ritardo e handicap psichico, operando in stretto collegamento con i servizi socio-sanitari del territorio e con le strutture educative, ricreative e culturali.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
M.S. Casale
Steveth Olivero

■ inoltre si propone di gestire: comunità alloggio - soggiorni vacanza - centri sociali - mense e convivenze in generale - istituti per i profughi - asili nido - scuole per l'obbligo per la cura dello studio e della formazione professionale, educazione e assistenza dei giovani.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni in materia immobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe, comunque, accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e a'li enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

TITOLO III°

S O C I

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge: n. 9.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale e sotto il profilo morale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio e vi abbiano interesse diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.

M. S. Garale
Stenetti Occeen

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto art. indicato, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto dal comma a) dell'art. 21. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

Art. 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere le quote sociali.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione di L. 5.000;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo a quello della cooperativa.

Art. 9

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (Art. 11) possono diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

TITOLO IV°

DECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Stenetti
M. S. Murolo
Giordani
Corbelli

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimo il recesso.

Art. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5 o nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art. 14, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberata tre mesi prima di questa, o se, deliberata successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13.

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto e che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

Stonetti Descom M. S. Spedale

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fenomeni in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Agli effetti di cui all'art. 14 l'esclusione diventa operante nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 14.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell'articolo 808 codice procedura civile, alla decisione arbitrale del Collegio dei Proviviri, regolato dagli artt. 38 e 39 del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza al Collegio dei Proviviri, rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15.

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Al socio uscente spettano gli eventuali utili derivanti dal possesso della sua quota e proporzionalmente al numero dei mesi durante i quali, nell'esercizio di cui al predetto bilancio, è stato socio.

Art. 16.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17.

I soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla decadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uno dei fonti indicati nel comma d) dell'art. 20.

Stoneth' Alenon M. S. Capale

Art. 18.

In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 19.

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 24.

Art. 20

Il trattamento economico dei soci corrisposto durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto soci cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 23, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Art. 22.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 40% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

M. Sironi Gosale
Sironi
Acron

Art. 23

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 24

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci ad altro titolo, destinandoli:

- a) riserva legale nella misura non inferiore al 10%;
- b) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al 5% ragguagliato al loro ammontare. A tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;
- c) ad eventuale riserva straordinaria. La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria, deve essere:
 - 1) destinata nella misura non inferiore al 25% ai fini mutualistici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2536 C.C. e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, presenti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno.
 - 2) Ripartita fra i soci lavoratori ad integrazione salariale nei limiti consentiti dalla legge in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità di lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale, (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno). Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali fino al massimale consentito dalle vigenti leggi o accantonate in apposito fondo.

Art. 25

In momenti di speciali difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte della loro mercede nell'interesse della cooperativa previa l'osservanza delle forme sociali e previa delibera dell'assemblea ordinaria.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 26

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

M. S. Garale
Stefano Scaroni

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 27.

a) Assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima della adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 28.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed, eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria, ed il

Stefano Alonzo M. S. Spadolini

- 3 -

bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 29

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei $\frac{3}{5}$ dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 31

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di due soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali e provinciali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 32

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario, e quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 33

Ove si verificchino le condizioni previste dall'art. 2533 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il

Stewart Dawson M.S. Gasale Dall

Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di venti soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione che dovrà essere di almeno 24 ore successiva a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata, di ciascuna sede temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di venti soci ed, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppati più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore ai 20 (venti);
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per la elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da Assemblee separate.

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci, soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati dell'Assemblea generale.

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengono per acclamazione o per unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza, e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle Assemblee separate ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate condiziona la validità della Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione. Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle Assemblee i cui delegati siano presenti nella Assemblea generale.

M. S. Garale
Stenetta' Oronen

b) Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n.3 a n. 15 consiglieri eletti tra le persone maggiorenni.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente: può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo. Il Consiglio nominerà il Direttore tecnico della Cooperativa, stabilendone anche le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedire non meno di tre giorni dall'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da uno solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ad amministratori o il Direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la riproposizione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

Stenetti
M. S. Gazale

[Signature]

- f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4 e compiere i conseguenti atti;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso; la decadenza e la esclusioni dei soci;
- l) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Art. 35

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

c) Presidente.

Art. 36

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

d) Il Collegio Sindacale.

Art. 37

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea preferibilmente fra non soci. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 38

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sulla osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla

Stenetta Roseman M. S. Garale

legge.

I Sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

a) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 39

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra persone estranee alla cooperativa ed eletti dall'Assemblea dei soci. I tre probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 40

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre sempre che possono formare oggetto di compromesso relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

I Probiviri sono anche competenti a decidere quali arbitri tutte le controversie che insorgessero fra i singoli soci e la società cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

I Probiviri decideranno secondo equità ed il lodo arbitrale non è impugnabile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 42

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, a norma dell'art. 26 del D. L.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577 e successive variazioni a fine di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversie decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli delle Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOZIONI GENERALI

Art. 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea e con le stesse modalità potrà proporre eventuali modifiche degli stessi.

Stenetta Lorenzin M. S. Garale

Art. 44

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

1) Si sostituiscono le parole interlineate con: "le Biscione"
Approvate una postille.

Per vidimazione

Genova, 27 Agosto 1981

Silvio Manz Fenetti

Milvio Corson

Marie Simone Gerasale

Patrizia Zanoni

Teconi Luigi

Marie Vittoria Zuffillo

Marco Varone

Roberto Genard

Giampietro Guerotto

Mazzoni R. P. S. T.



Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge

10 DICEMBRE 1981
[Handwritten signature]



ALBO BUONI UFFICI
GENOVA - Tel. 505.776

ALLA CANCELLERIA COMMERCIALE DEL TRIBUNALE DI GENOVA

I sottoscritti Zonfrillo Maria Vittoria nata a Milano il 2 ottobre 1955 e residente a Masene Via Turchino 8/5; Gnesotto Gianpietro nato a Fontelongo il 29 giugno 1950 e residente in Genova S.ta San Bartolomeo del Carmine 19; Gérard Roberto nato a Genova il 6 febbraio 1949 e residente a Genova Pechi Piazzale Giardino Fiorito 2/21; Veirana Marco nato a Genova il 24 febbraio 1948 e residente a Carrega Ligure Frazione Ferrazza, tutti cittadini italiani

promesso

che con atto costitutivo in data 27 agosto 1981 a rogito del Notaio Massimo Di Paolo di Genova della "Comunità di Azione Cooperativa di servizi socio educativi società cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Genova, sono stati nominati Amministratori della suddetta società

e da essi Zonfrillo Maria Vittoria è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito della rappresentanza e della firma sociale; Gnesotto Gianpietro Vice Presidente al quale spettano tutte le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

RICHIAMO di accettare tale carica;

CHIEDO la iscrizione di detta loro nomina nel Registro delle Imprese presso il tribunale di Genova;

DEPOSITIAMO la loro firma autografa presso il medesimo Registro delle Imprese

DEPOSITATO
nelle Cancellerie del
TRIBUNALE DI GENOVA

oggi - 2 SET. 1981

ISCRITTO
registro d'ordine;
INSERITO raccolta atti
SOCIETA' N°
FASCICULO N°
IL CANCELLIERE



DICHIARANO che a loro carico non esistono alcuna della
cause di ineleggibilità previste dalla Legge.

A Maria Vittoria Zonfrillo
Giampietro Gnesotto
Roberto Gérard
Marco Veirana

Visto per l'autenticità delle firme apposte in mia presenza
previa rinuncia meco d'accordo all'assistenza dei testimoni
da Maria Vittoria Zonfrillo nata a Milano il 4 ottobre 1955
e residente a Masone Via Turchino 8/5; Giampietro Gnesotto
nato a Pontelungo il 29 giugno 1950 e residente in Genova
Salita San Bartolomeo del Carmine 19; Roberto Gérard nato
a Genova il 6 febbraio 1947 e residente Genova Pegli Piazz-
ale Giardino Fiorito 2/21; Marco Veirana nato a Genova
il 24 febbraio 1948 e residente a Carrega Ligure Frazione
Ferrazza della identità personale dei quali io Notaio sono
certo.

Genova, 27 agosto 1981

